

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. .

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 16,35 , l'Organo di Revisione Economico Finanziaria - Revisore Unico, Rag. Venturin Emilio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26.05.2021, è in seduta, alla presenza del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Briotto Daniele, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione";

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 (articolo 26, comma 11);

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti, i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

Vista la proposta di deliberazione ed in particolare le relazioni allegate:

- "Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31.12.2021 - Piano di Razionalizzazione", Allegato A),
- "Ricognizione delle Partecipazioni Societarie Possedute al 31.12.2020 – Stato di attuazione", Allegato B)
- "Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche possedute al 31.12.2021 – Schede di Rilevazione", Allegato C),

Considerato che le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione precedente sono così riassunti:

- con riferimento a **Etra Energia s.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria;
- con riferimento a **ASI s.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria;
- con riferimento a **Viveracqua s.c.a.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria.

Rilevato che, a seguito della ricognizione effettuata, viene previsto il nuovo "Piano di razionalizzazione" delle società partecipate indirettamente dai Comuni soci di Etra S.p.A., nei termini di seguito indicati:

- con riferimento a **Etra Energia s.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria;
- con riferimento a **ASI s.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria;
- con riferimento a **Viveracqua s.c.a.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria.

Dato atto che:

- la razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, con un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette;
- da ciò è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie;
- considerato che, in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2019:
 - la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016;
 - il riconoscimento, nell'agire dell'Ente, di una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Esprime:

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs n. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Galliera Veneta alla data del 31 dicembre 2021.

La seduta si è conclusa alle ore 17,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Galliera Veneta, lì 16 dicembre 2022

Il Revisore Unico
(F.TO Rag. Venturin Emilio)